

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Finalità	4
Art. 2 - Validità del regolamento.....	4
Art. 3 - Forme di inquinamento acustico	4
Art. 4 - Esclusioni	5
Art. 5 - Definizioni tecniche	5
Art.6 - Misurazioni e controlli	5
CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI	7
Art.7 - Classificazione del territorio in zone	7
Art. 8 – Valori limite di immissione	8
Art. 8 bis – Valori limite di emissione	8
Art. 8-ter – Valori limiti di attenzione	9
Art. 8-quater – Valori limite di qualità.....	9
Art.9 - Limite differenziale	9
CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE	11
Art. 10 - Definizione delle zone territoriali di Classe I	11
Art. 11 - Definizione delle zone territoriali di Classe II.....	12
Art. 12 - Definizione delle zone territoriali di Classe III	13
Art. 13 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV	14
Art. 14 - Definizione delle zone territoriali di Classe V	15
Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI	15
CAPO IV - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO	16
Art. 16 - Redazione del piano di risanamento acustico	16
Art. 17 - Contenuto dei piani di risanamento acustico	16
Art. 18 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico	17

CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI	18
Art. 19 - Norme generali	18
Art. 20 - Impianti a ciclo produttivo continuo	18
Art. 21 - Piani di risanamento acustico delle imprese	19
Art. 22 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento	19
Art. 23 - Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento.....	20
CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	21
Art. 24 - Valutazione di impatto acustico	21
Art. 25- Certificato di agibilità	22
Art. 26 - Pianificazione urbanistica.....	22
CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	23
Art. 27 - Limiti di accettabilità	23
Art. 28 - Rumore prodotto da traffico veicolare	23
Art. 29 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto	25
Art. 30 - Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi.....	26
Art. 31 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse.....	26
Art. 32 - Luoghi di intrattenimento danzante	27
CAPO VIII - AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE.....	28
Art. 33- Attività soggette	28
Art. 34 - Autorizzazione - Richiesta	29
Art. 35 - Autorizzazione - Rilascio	29
CAPO IX - SANZIONI	30
Art. 36 - Ordinanze contingibili e urgenti	30
Art. 37 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale	30
Art. 38 - Schiamazzi e rumori molesti	30
Art. 39 - Esercizio di attività temporanee senza autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati	31

CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 32

Art. 40 - Procedimenti e attività in corso..... 32

Art. 41 - Entrata in vigore 32

Art. 42- Aggiornamento del regolamento..... 32

ALLEGATO A: DEFINIZIONI..... 33

a)	Rumore.....	33
b)	Inquinamento acustico.....	33
c)	Ambiente abitativo.....	33
d)	Sorgenti sonore fisse.....	33
e)	Sorgenti sonore mobili.....	33
f)	Sorgente sonora specifica.....	33
g)	Valori limite di immissione.....	33
h)	Valori limite di emissione.....	34
i)	Valori di attenzione.....	34
j)	Valori di qualità.....	34
k)	Livello di pressione sonora.....	34
l)	Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A».....	34
m)	Livello differenziale di rumore.....	34
n)	Livello di rumore ambientale - La.....	35
o)	Livello di rumore residuo - Lr.....	35
p)	Rumore con componenti impulsive.....	35
q)	Tempo di riferimento - Tr.....	35
r)	Rumore con componenti tonali.....	35
s)	Tempo di osservazione - To.....	35
t)	Tempo di misura - Tm.....	35
u)	Presenza di rumore a tempo parziale.....	36

ALLEGATO B: STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE

..... 37

a)	Strumentazione di misura.....	37
b)	Generalità per l'esecuzione delle misure.....	37
c)	Misure all'interno di ambienti abitativi.....	38
d)	Misure in esterno.....	38
e)	Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento.....	38
f)	Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo.....	39
g)	Riconoscimento di componenti tonali di rumore.....	39
h)	Presenza di componenti spettrali a bassa frequenza.....	39
i)	Presentazione dei risultati.....	39

APPENDICE 1 - LEGISLAZIONE 41

Disposizioni legislative statali..... 41

Disposizioni legislative regionali..... 41

APPENDICE 2 - MODULISTICA..... 42

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n° 447, secondo i disposti tecnici del documento «Linee guida per la Zonizzazione Acustica del territorio comunale», pubblicato con Delibera della Giunta Regionale 25 Giugno 1993 n° 37724, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico.

La zonizzazione acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

2. Il regolamento di seguito stabilito ha lo scopo di applicare in modo ottimale la Zonizzazione acustica del territorio comunale, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, delle attività rumorose temporanee, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.

Art. 2 - Validità del regolamento

1. L'osservanza delle norme riportate nel presente regolamento è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Trescore Balneario. Il Sindaco provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali preposti e mediante l'unità operativa dell'ASL competente per il territorio.

Art. 3 - Forme di inquinamento acustico

1. Per i fini di cui alle presenti norme, l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:

a) inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;

b) inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

Art. 4 - Esclusioni

1. Sono escluse, qualora siano presenti nel territorio comunale, le aree e le attività aeroportuali, da assoggettarsi a specifica e distinta disciplina.

Art. 5 - Definizioni tecniche

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione del presente regolamento sono indicate nell'allegato A e riproducono quelle stabilite dalla legge 26 Ottobre 1995, dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.

2. Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione delle rilevazioni fonometriche, del presente regolamento di attuazione, delle valutazioni di impatto acustico presentate al Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti dallo stesso emessi.

Art.6 - Misurazioni e controlli

1. Nell'allegato B del presente regolamento sono stabilite in conformità a quanto dispone il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1988:

a) la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego.

b) le modalità per la misurazione del rumore.

c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.

2. Le attività di controllo e di rilevazione dei limiti acustici stabiliti dalla suddivisione in classi acustiche del territorio è di competenza del Comune, e viene effettuata dagli organi tecnici dell'ASL competente per il territorio oppure dal personale tecnico dell'ARPA, nell'osservanza di quanto stabilito nell'allegato di cui al precedente comma.

E' facoltà del Comune avvalersi, nelle operazioni di controllo e di rilevazione, del supporto tecnico di tecnici qualificati e competenti in materia di acustica ambientale, riconosciuti dalla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 2.6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447. Nelle operazioni

di controllo tali tecnici qualificati dovranno essere accompagnati da un addetto alla vigilanza dipendente del Comune di Trescore Balneario.

CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

Art.7 - Classificazione del territorio in zone

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale n° del , sentiti i pareri degli organi tecnici del Comune, dell'ASL competente per il territorio e dei comuni limitrofi, viene approvata la Zonizzazione acustica del territorio comunale, con suddivisione del territorio in sei classi acustiche, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dalla Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.
2. L'adozione della zonizzazione acustica è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'articolo 32, 2° comma, lettera b) della Legge 8 Giugno 1990, n° 142.
3. La delimitazione delle zone viene eseguita basandosi:
 - sulla destinazioni urbanistiche del territorio stabilite dal Piano Regolatore Generale del comune;
 - sulle caratteristiche generali della rete stradale e ferroviaria (se presente sul territorio);
 - sulla densità abitativa delle zone del territorio comunale;
 - sulla densità di attività industriali, artigianali e commerciali nei vari comparti territoriali;
 - sulla presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale e comunque da sottoporre a particolare tutela dal punto di vista dell'inquinamento acustico.
4. I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti dall'articolo 8 e 8-bis del presente regolamento, e corrispondono alle tabelle C e B allegate al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
5. Con provvedimento di approvazione del piano di classificazione territoriale vengono adottati, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, stabiliti dall'articolo 8 e 8 bis del presente regolamento.
6. La Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di cui al secondo comma del presente articolo, è soggetta a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale, quando per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelle esistenti, le caratteristiche di una o di più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classificazioni diverse, nell'ambito di quelle stabilite dal capo III del presente regolamento.

Vengono adottate varianti alla zonizzazione acustica anche nei casi di cui all'articolo 26 comma 2 del presente regolamento.

L'approvazione delle varianti alla zonizzazione acustica e del presente regolamento di attuazione della stessa seguono il procedimento amministrativo suggerito dal documento «Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale» approvato con Delibera della Giunta Regionale 25 Giugno 1993 n° 37724.

Art. 8 - Valori limite di immissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di immissione, massimi in assoluto ammissibili, relativi ai periodi diurno e notturno:

Tabella 1: Valori limite di immissione

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I ^a	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe II ^a	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe III ^a	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe IV ^a	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe V ^a	70 dB(A)	60 dB(A)
Classe VI ^a	70 dB(A)	70 dB(A)

2. I limiti di cui al punto precedente possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco, secondo le modalità indicate al capo VIII del presente regolamento.

Art. 8 bis - Valori limite di emissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di emissione, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 2: Valori limite di emissione

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I ^a	45 dB(A)	35 dB(A)
Classe II ^a	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe III ^a	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe IV ^a	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe V ^a	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe VI ^a	65 dB(A)	65 dB(A)

Art. 8-ter - Valori limiti di attenzione

1. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Art. 8-quater - Valori limite di qualità

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di qualità, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 3: Valori limite di qualità

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I ^a	47 dB(A)	37 dB(A)
Classe II ^a	52 dB(A)	42 dB(A)
Classe III ^a	57 dB(A)	47 dB(A)
Classe IV ^a	62 dB(A)	52 dB(A)
Classe V ^a	67 dB(A)	57 dB(A)
Classe VI ^a	70 dB(A)	70 dB(A)

Art.9 - Limite differenziale

1. Per tutte le classi di cui agli articoli 8, 8 bis e 8 quater, ad eccezione della classe VI, oltre ai limiti massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):

5 dB(A) durante il periodo diurno
3 dB(A) durante il periodo notturno

2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico. Le misure vengono effettuate secondo le indicazioni tecniche di cui all'allegato B del presente regolamento.

3. Fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo e dall'allegato B del presente regolamento, il criterio del limite differenziale non si applica:

- nei casi previsti dall'articolo 20 del presente regolamento;

- alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;

4. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE

Art. 10 - Definizione delle zone territoriali di Classe I

1. Le aree del territorio comunale di Trescore Balneario classificate in classe I vengono denominate «Aree particolarmente protette», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del presente regolamento:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - Limite di immissione diurno: | 50 dB(A) |
| - Limite di immissione notturno: | 40 dB(A) |
| - Limite di emissione diurno | 45 dB(A) |
| - Limite di emissione notturno | 35 dB(A) |

All'interno delle zone di classe I vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

2. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base ed essenziale per la loro utilizzazione, quali:

- le aree ospedaliere;
- le aree scolastiche;
- le aree destinate al riposo (case di riposo, ospizi, sanatori etc.);
- le aree di particolare interesse urbanistico, sottoposte a vincoli artistici, storici, archeologici, naturalistici, qualora esse non risultino troppo adiacenti a strade di grande traffico e non risultino occupate da uffici pubblici che comportino l'accesso continuo di persone e/o di mezzi;
- i parchi pubblici di superficie superiore a 500 m²; per superfici inferiori viene adottata una classificazione nella classe immediatamente superiore;
- i cimiteri;
- i luoghi di culto (chiese, cappelle, santuari etc.)
- le biblioteche;
- le aree termali;

Art. 11 - Definizione delle zone territoriali di Classe II

1. Le aree del territorio comunale di Trescore Balneario classificate in classe II vengono denominate «Aree destinate ad uso prevalentemente residenziali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 45 dB(A)
- Limite di emissione diurno 50 dB(A)
- Limite di emissione notturno 40 dB(A)

All'interno delle zone di classe II vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

2. Rientrano in questa classe:

- le strade comunali di quartiere e destinate a collegare tra di loro i quartieri;
- le strade comunali che permettono l'accesso alle vie di grande comunicazione, ad eccezione di tratti immediatamente adiacenti a queste ultime in quanto facenti parte di zone filari;
- le aree classificate dal P.R.G. come destinate alla residenza, qualora presentino scarsità di insediamenti commerciali e assenza di insediamenti industriali.

Art. 12 - Definizione delle zone territoriali di Classe III

1. Le aree del territorio comunale di Trescore Balneario classificate in classe III vengono denominate «Aree di tipo misto», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 50 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 45 dB(A)

All'interno delle zone di classe III vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento;
- le strade provinciali e le loro eventuali fasce di rispetto;
- le aree con media densità di popolazione e con presenza di uffici e attività commerciali;
- le aree con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
- le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- le aree alberghiere.

Art. 13 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV

1. Le aree del territorio comunale di Trescore Balneario classificate in classe IV vengono denominate «Aree di intensa attività umana», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 55 dB(A)
- Limite di emissione diurno 60 dB(A)
- Limite di emissione notturno 50 dB(A)

All'interno delle zone di classe IV vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare (strade statali, autostrade, tangenziali, svincoli etc.);
- le aree con alta densità di popolazione;
- le aree con elevata presenza di attività commerciali (ipermercati, supermercati, discount, magazzini all'ingrosso, centri commerciali);
- le aree con presenza di attività artigianali¹;
- le aree con presenza di piccole attività industriali²;
- le aree in prossimità delle strade di grande comunicazione.

1 Sono da intendersi come aree con presenza di attività artigianali e con presenza di piccole attività industriali, zone in cui gli insediamenti produttivi risultino essere in numero apprezzabile, e non inseriti in un contesto residenziale

2 Idem come alla nota 1

Art. 14 - Definizione delle zone territoriali di Classe V

1. Le aree del territorio comunale di Trescore Balneario classificate in classe V vengono denominate «Aree prevalentemente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 65 dB(A)
- Limite di emissione diurno 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno 60 dB(A)

All'interno delle zone di classe V vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

2. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni³.

Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI

1. Le aree del territorio comunale di Trescore Balneario classificate in classe VI vengono denominate «Aree esclusivamente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 70 dB(A)
- Limite di emissione diurno 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno 65 dB(A)

2. All'interno delle zone di classe VI non vige il criterio del limite differenziale.

3. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente industriali interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

³ La presenza di insediamenti residenziali all'interno di queste zone è da intendersi come molto limitata: gli insediamenti produttivi devono essere in numero superiore, in rapporto di almeno 7/1 rispetto alle abitazioni, e la zona deve avere una destinazione urbanistica per insediamenti produttivi.

CAPO IV - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO

Art. 16 - Redazione del piano di risanamento acustico

1. Il Comune di Trescore Balneario provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della sopra citata legge.

2. I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono adottati obbligatoriamente nei seguenti casi:

a) superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

b) presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A).

3. Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento, e dell'articolo 10 comma 5 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

4. La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino figure professionali in grado di redigere il piano stesso.

Possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

Art. 17 - Contenuto dei piani di risanamento acustico

1. Il piano di risanamento acustico comunale, oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 447/95 e dell'articolo 19 comma 3, devono presentare necessariamente i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree da risanare;
- individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
- risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;

- i soggetti a cui compete l'opera di bonifica, conformemente al principio «chi inquina paga»;
- gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
- la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
- i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

Art. 18 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico

1. Il progetto del piano di risanamento acustico viene approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
2. Successivamente il progetto di piano di risanamento viene pubblicato all'albo pretorio per un periodo di 30 giorni per eventuali osservazioni, da presentarsi nei successivi 30 giorni da parte di chiunque ne sia interessato. Una copia del progetto del piano viene inviata all'ASL competente per il territorio per la formulazione delle osservazioni.
3. Il Comune provvede, entro 15 giorni, nel periodo di pubblicazione, ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.
4. Il progetto del piano e le osservazioni vengono esaminate dal Consiglio comunale, il quale controdeduce alle osservazioni oppure le recepisce, modificando il progetto. Il piano viene adottato con deliberazione del Consiglio comunale e diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione della Deliberazione di C.C.

CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Art. 19 - Norme generali

1. Fatte salve le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n° 1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, non sono ammessi nuovi insediamenti industriali e insediamenti artigianali con un numero di addetti superiore a 3 nelle aree classificate in classe I e II, qualora questi presentino sorgenti sonore in ambiente esterno (come ad esempio compressori, impianti di aspirazione, impianti di depurazione delle acque con turbine e/o soffianti), oppure un ciclo tecnologico i cui impianti provochino emissioni sonore eccedenti i limiti di cui agli articoli 8 e 8 bis.

2. Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali tuttora esistenti all'interno delle classi I e II, essi possono avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali; il Comune inoltre favorisce e promuove la delocalizzazione di insediamenti produttivi verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

Art. 20 - Impianti a ciclo produttivo continuo

1. Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, che operano nelle zone non esclusivamente industriali, classi dalla prima alla quinta di cui al capo III del presente regolamento, non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 2 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

2. Fino alla determinazione da parte dello Stato dei valori dei limiti di immissione sonora di cui all'articolo 2 della Legge 26 Ottobre 1995, sono da intendersi come tali i limiti di zona definiti dagli articoli 8 e 8 bis del presente regolamento.

3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19 comma 1 del presente regolamento, gli impianti a ciclo continuo i cui titolari presentino domanda di insediamento sul territorio comunale dopo la data di approvazione del presente regolamento, vengono localizzati esclusivamente nelle zone di classe V e VI, e sono soggetti al rispetto del criterio del limite differenziale nel caso i cui vengano ad insediarsi in zone di classe diversa dalla VI.

4. Ai sensi dell'articolo 3.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione edilizia di cui all'articolo 24 del presente regolamento e del nulla osta inizio attività.

Art. 21 - Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di zona di cui agli articoli 8 e 8 bis del presente regolamento.

2. Il piano di risanamento acustico deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale da parte del Consiglio comunale.

Art. 22 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento

1. Le modalità di presentazione del piano di risanamento acustico sono quelle previste dall'articolo 3 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, ed indicate nella Circolare dell'Assessore all'Ambiente ed Ecologia della Regione Lombardia del 24 Luglio 1991 n° 36067; in particolare dovranno essere dettagliati:

- la tipologia di attività;
- la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale;
- il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- la fase del ciclo tecnologico o il macchinario che determina il superamento dei limiti massimi di cui agli articoli 8 e 8 bis o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale;

2. La relazione tecnica dovrà essere corredata da allegati grafici specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.

3. Il Piano di risanamento viene presentato alla Regione Lombardia, al Comune di Trescore Balneario e all'ASL competente per il territorio

Art. 23 - Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento

1. Ai sensi dell'articolo 4.3 del Decreto Ministeriale 11 Dicembre 1996, a far tempo dalla data di presentazione del piano di risanamento acustico, il tempo per la relativa realizzazione è fissato in:

- Due anni per le imprese soggette alle disposizioni del D.M. 11 Dicembre 1996 (impianti a ciclo continuo)
- Quattro anni per gli impianti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 6.4 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 24 - Valutazione di impatto acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 447/95, la domanda per il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di edifici da adibire a:

- nuovi impianti industriali e/o artigianali;
- impianti sportivi;
- impianti ricreativi (discoteche e similari);
- postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

deve contenere un'adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, presentata secondo le modalità stabilite dalla Legge 4 gennaio 1968 n° 15 (dichiarazione presentata sotto propria responsabilità personale).

2. La valutazione di impatto costituisce inoltre parte integrante delle domande di nulla osta inizio attività prevista dal regolamento locale di igiene tipo della Regione Lombardia.

3. La valutazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuata anche per valutare il clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di:

- a) scuole e asili nido
- b) ospedali
- c) case di cura e di riposo
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere ad elevato impatto acustico (art. 8.2 della Legge 447/95⁴).

3. Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale e indicare:

- le sorgenti sonore, esterne ed interne, presenti nell'insediamento;
- la previsione dell'incremento sonoro sull'ambiente esterno prodotto dal loro funzionamento;
- la presenza di eventuali sorgenti sonore che possano presumibilmente provocare un superamento dei limiti massimi ammissibili o del limite differenziale;
- gli interventi tecnici da mettere in atto al fine di mitigare l'effetto delle emissioni sonore.

⁴ Aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 285/92, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie e altri sistemi di trasporto su rotaia.

- La documentazione, unitamente alla domanda di concessione edilizia o di nulla osta inizio attività viene inviata all'ASL competente per il territorio per il parere di competenza.

4. Il parere negativo dell'ASL comporta il diniego della concessione edilizia, licenza od autorizzazione all'attività.

Art. 25- Nulla Osta Inizio Attività

1. Il rilascio del Nulla Osta della attività di cui al precedente articolo può avvenire soltanto dopo la verifica, effettuata dall'ASL competente per il territorio oppure dall'Ufficio Tecnico comunale competente, della conformità delle opere alle disposizioni del presente regolamento, della legislazione in materia di inquinamento acustico, ed al progetto e relazione di previsione di impatto acustico.

2. E' facoltà del Sindaco richiedere, al fine del rilascio del Nulla Osta, una rilevazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti di cui al presente regolamento, in conformità con quanto dichiarato nella relazione di valutazione di impatto acustico.

Art. 26 - Pianificazione urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

2. Ad ogni adozione di Piano Regolatore Generale o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 25 Giugno 1993 n° 37724.

CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 27 - Limiti di accettabilità

1. Il valore limite di immissione, relativo alle zone di classificazione del territorio comunale, riferito all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'articolo 8 del presente regolamento.

2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, le valutazioni fonometriche volte all'individuazione e alla quantificazione di episodi di inquinamento acustico, devono individuare con la massima precisione permessa dalla tecnica il contributo portato all'inquinamento acustico da ogni singola sorgente sonora specifica, al fine di determinare con precisione il valore limite di emissione.

Art. 28 - Rumore prodotto da traffico veicolare

1. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio del Comune di Trescore Balneario, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.

2. In particolare sono vietate le seguenti operazioni e comportamenti:

- Segnalazioni acustiche per chiamare o attirare l'attenzione
- Partenze a scatto degli autoveicoli tali da provocare slittamento di pneumatici sull'asfalto
- Effettuare colpi di acceleratore a motore acceso e a veicolo fermo⁵
- Riscaldare veicoli industriali e mezzi d'opera presso abitazioni civili
- Transitare con apparecchi radio a bordo di autoveicoli tenuti a volume elevato
- Transitare con carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli o isolarli adeguatamente
- Azionare sirene su veicoli autorizzati, al di fuori dei casi necessari

⁵ Sono esclusi gli autoveicoli sottoposti a riparazione e/o collaudo all'interno di autofficine, carrozzerie e concessionarie.

3. Il Sindaco può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al precedente articolo. In caso di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare il Sindaco adotta provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 32 della Legge 142/90.

4. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità.

5. Il livello sonoro di valutazione dei rumori prodotti dal traffico veicolare stradale è verificato a livello della facciata degli edifici prospicienti la sede stradale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei limiti massimi di zona. Nel caso in cui non siano presenti edifici, le misure vengano effettuate a distanza di due metri dal limite della carreggiata.

6. Gli accertamenti sono di competenza del servizio di cui al secondo comma dell'articolo 6 del presente regolamento, e sono effettuati d'ufficio o su richiesta del Sindaco.

Art. 29 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nel presente regolamento.

2. Con ordinanza emessa dal Sindaco sentito il parere del servizio tecnico di cui al precedente articolo 6, e considerato il regolamento di Polizia Municipale, vengono stabiliti gli orari, eventualmente diversificati per stagioni, entro i quali potranno essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività svolte all'aperto, sia a carattere permanente che temporaneo. L'uso di attrezzature, di macchine e di strumenti le cui emissioni sonore comportano il superamento dei limiti di zona può essere subordinato alla dotazione di dette attrezzature di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti⁶.

3. Il Sindaco può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

6 A seconda del tipo di attività temporanea all'aperto, vengono di seguito indicati dei periodi entro cui può essere consentito lo svolgimento dell'attività rumorosa o l'utilizzo di sorgenti sonore particolarmente intense, con conseguente variazione del clima acustico della zona:

- cantieri edili: dalle ore 7.00 alle ore 19.00
- martelli pneumatici: dalle ore 8.00 alle ore 12.00, dalle ore 14.00 alle ore 19.00
- macchine operatrici e agricole che effettuano lavori presso insediamenti abitativi o occupati da comunità: dalle ore 7.00 alle ore 19.00
- macchine speciali per igiene urbana: dalle ore 5.00 alle ore 23.00
- automezzi per la raccolta degli RSU: non prima delle ore 5.00
- operazioni di carico e scarico in zone classificate da I a IV: dalle ore 7.00 alle ore 19.00
- spettacoli musicali e/o danzanti all'aperto, compresi i piano bar: dalle ore 8.00 alle ore 12.00, dalle ore 16.00 alle ore 23.00
- Piano bar: non oltre le ore 01.30
- manifestazioni politiche, religiose e affini: dalle ore 8.00 alle ore 23.00
- mercati ambulanti, mostre fiere all'aperto: dalle ore 9.00 alle ore 22.30
- luna park e circhi: dalle ore 9.00 alle ore 23.00
- spettacoli pirotecnici: non oltre le ore 22.30

Art. 30 - Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi

1. L'esercizio delle esistenti attività industriali, artigianali, ricreative, commerciali o di altro genere che siano fonte di inquinamento acustico, inteso secondo la definizione riportata nell'allegato A del presente regolamento, ubicate nelle zone di cui alle prime quattro classi del Capo III del presente regolamento, è consentito nell'ambito di orari diurni e notturni fissati con ordinanza del Sindaco, sentito il parere degli uffici comunali competenti.

Le limitazioni orarie non si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo, regolati dal precedente articolo 20.

Art. 31 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse

1. Le attività domestiche e ricreative⁷, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale.

2. E' facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando che le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, non devono essere effettuate prima delle ore 8.00 e dopo le ore 21.00.

3. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:

Periodo invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo):

<i>Da Lunedì a Venerdì</i>	<i>Sabato-Domenica</i>
dalle 8.00 alle 12.00	dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.00	dalle 16.00 alle 17.00

Periodo estivo (dal 1 aprile al 30 settembre):

<i>Da Lunedì a Venerdì</i>	<i>Sabato-Domenica</i>
dalle 8.00 alle 12.00	dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 19.00	dalle 16.00 alle 19.00

⁷ Sono da considerare solamente le attività domestiche rumorose, quali utilizzo di aspirapolvere, battitura tappeti, funzionamento di elettrodomestici o utensili (trapano, lavatrici) etc. Nelle attività ricreative sono comprese le feste, le esercitazioni con strumenti musicali, l'utilizzo di apparecchi radio-televisivi e HI-FI ect.

Tali operazioni non sono sottoposte a preventiva autorizzazione da parte del Sindaco ai sensi dell'articolo 33 del presente regolamento.

4. Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 8, all'interno di box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino l'originarsi di rumori molesti per il riposo delle persone residenti.

Sono comunque permesse le attività comportanti rumore svolte da privati che abbiano carattere occasionale, di passatempo o hobby, di manutenzione periodica svolte nell'ambito degli orari di cui al paragrafo 3 del presente articolo e nel rispetto dei regolamenti condominiali.

5. I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire l'abbaiare di questi ultimi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.

6. Per i dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, o a bordo degli autoveicoli non si applicano i limiti di cui all'articolo 8 del presente regolamento, ma la durata della loro emissione sonora non deve essere superiore ad un periodo di 15 minuti.

Art. 32 - Luoghi di intrattenimento danzante

1. I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del presente regolamento o dei limiti concessi in deroga, dietro istanza rivolta al sindaco ai sensi dell'articolo 34.

2. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 18 Settembre 1997, e a dotarsi della strumentazione di controllo nei tempi previsti dalla legge.

CAPO VIII - AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 33- Attività soggette

1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, le seguenti attività temporanee, le quali, durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o vengano a modificare il clima acustico di una determinata zona:

- a) Cantieri edili e stradali
- b) Manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi
- c) Feste popolari, patronali, politiche effettuate all'aperto
- d) Luna park e circhi
- e) Manifestazioni politiche e religiose effettuate all'aperto
- f) Concerti all'aperto
- g) Discoteche, balere, attività di piano bar all'aperto
- h) Mercati e vendite ambulanti
- i) Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti
- j) Utilizzo di macchine agricole nel periodo notturno
- k) Spettacoli pirotecnici

2. Il sindaco autorizza l'attività temporanea anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 8 e 8-bis del presente regolamento.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento vengono individuate le aree comunali, anche all'interno di zone classificate in classe I, entro cui svolgere in via prioritaria e preferenziale le attività di cui alle lettere c, d, e, f, g, h, in deroga ai limiti di cui all'articolo 8.

4. I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Comune di Trescore Balneario, nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune non sono sottoposte all'autorizzazione di cui al comma 1. In sede di gara d'appalto la ditta deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

5. Le attività temporanee di cui al comma 1 che risultino prive di autorizzazione ad emissioni rumorose in deroga ai limiti di cui all'articolo 8 e 8-bis sono immediatamente sospese con ordinanza del Sindaco.

Art. 34 - Autorizzazione - Richiesta

1. La richiesta di autorizzazione è presentata al comune almeno 20 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Sindaco e corredata da una relazione illustrativa dei macchinari, attrezzature, strumenti, impianti che si intendono usare, delle tipologie di sorgenti sonore presenti e dei livelli di emissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti.

2. Nell'istanza dovranno essere precisati l'ubicazione e gli orari, diurno e notturno, per i quali viene richiesta l'autorizzazione.

Art. 35 - Autorizzazione - Rilascio

1. L'Ufficio Comunale preposto all'istruttoria del procedimento da avviso dell'inizio dello stesso all'interessato, richiede il parere sull'istanza all'ASL competente per il territorio che si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento della pratica. In caso di urgenza il parere deve essere espresso entro il giorno successivo al ricevimento della domanda anche per mezzo fax.

2. L'Ufficio Comunale preposto verifica il rilascio della concessione edilizia nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea per cui si chiede autorizzazione non sia troppo incompatibile con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.

3. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 15 giorni dalla domanda. In essa sono contenute prescrizioni relativamente a:

Massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti di cui all'articolo 8;

Orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti del presente regolamento;

Precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico;

In casi di urgenza, l'autorizzazione è rilasciata entro il secondo giorno successivo al parere dell'ASL competente per il territorio.

4. Nessuna attività di cui all'articolo 33 può essere intrapresa senza l'autorizzazione preventiva. Su tutto il territorio inoltre sono vietati attività pirotecniche quali lancio di razzi, spari nel centro abitato, scoppio di petardi e similari.

Sono esclusi dal presente comma gli spari effettuati durante l'attività venatoria, effettuata nel rispetto dei disposti legislativi vigenti.

CAPO IX - SANZIONI

Art. 36 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 2.000.000 a £ 20.000.000. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

2. Si applica il comma 1 a chiunque non ottemperi alle ordinanze di cui al comma 2 dell'articolo 29 e comma 1 dell'articolo 30 del presente regolamento.

Art. 37 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale

1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, anche derivante da attività temporanee, supera i limiti di cui all'articolo 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 10.000.000.

2. Nel caso di sorgenti sonore che non rispettino il limite differenziale, si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 500.000 a £ 20.000.000.

3. Il comma uno non si applica ai casi di cui agli articoli 28 e 31 del presente regolamento.

Art. 38 - Schiamazzi e rumori molesti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 659 del codice penale, chiunque provoca rumori molesti di cui agli articoli 28.2, 34.4, 31 in maniera tale da arrecare disturbo o al di fuori degli orari stabiliti, è punito con sanzione amministrativa della somma da £ a £ ⁸. Nei casi di disturbo continuato e tale arrecare disturbo al riposo delle persone si applica inoltre l'articolo 659 del codice penale.

⁸ Applicare le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 39 - Esercizio di attività temporanee senza autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati

1. Chiunque eserciti una delle attività di cui all'articolo 32 senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con sanzione amministrativa della somma da € 200.000 a € 500.000. L'interessato inoltre è tenuto a inoltrare nuova domanda di autorizzazione di cui all'articolo 34 del presente regolamento.

CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 - Procedimenti e attività in corso

1. Le attività temporanee di cui all'articolo 33 del presente regolamento che, alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza al Sindaco entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 41 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere dell'ASL competente per il territorio e delle commissioni tecniche comunali.

2. La Giunta Comunale assicura la sua diffusione dando adeguata informazione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera.

Art. 42- Aggiornamento del regolamento

1. Il presente regolamento viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nel presente regolamento. Qualsiasi prescrizione del regolamento che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative vengono automaticamente a decadere.

ALLEGATO A: DEFINIZIONI

a) Rumore

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

b) Inquinamento acustico

Introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

c) Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 Agosto 1991 n° 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

d) Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

e) Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione d.

f) Sorgente sonora specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

g) Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

h) Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità di spazi occupati da persone e comunità. Esso è riferito sia alle sorgenti fisse che alle sorgenti mobili.

i) Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

j) Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge

k) Livello di pressione sonora

Parametro che esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente relazione

$$L_p = 10 \log [p/p_0]^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

l) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»

Parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(a),t} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T (p_A^2(t)/p_0^2) dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norme I.E.C.); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto g; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq_{(a),t}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

m) Livello differenziale di rumore

Differenza tra il $Leq(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

n) Livello di rumore ambientale - La

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto seguente e da quello prodotto dalle singole sorgenti disturbanti.

o) Livello di rumore residuo - Lr

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del livello ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

p) Rumore con componenti impulsive

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

q) Tempo di riferimento - Tr

E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e il periodo notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

r) Rumore con componenti tonali

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

s) Tempo di osservazione - To

E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

t) Tempo di misura - Tm

E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure del rumore. Esso deve essere scelto in base alle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo che sia rappresentativo del fenomeno.

u) Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1h, il valore del rumore ambientale, misurato in $Leq(A)$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $Leq(A)$ deve essere diminuito di 5 dB(A).

ALLEGATO B: STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE

a) Strumentazione di misura

Gli strumenti di misura per l'effettuazione delle misure devono essere conformi a quanto descritto nell'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998

b) Generalità per l'esecuzione delle misure

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

I rilievi della rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono alla descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento ($L_{aeq, Tr}$):

$$T_R = \sum_{i=1}^n (T_o)_i$$

può essere eseguita:

a) per integrazione continua.

Il valore $L_{aeq, Tr}$ viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame.

b) con tecnica di campionamento.

Il valore $L_{aeq, Tr}$ viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli intervalli di tempo di osservazione $(T_o)_i$. Il valore di $L_{aeq, Tr}$ è dato dalla relazione:

$$L_{aeq, Tr} = 10 \log \left[\frac{1}{T_R} \sum_{i=1}^n (T_o)_i \times 10^{0,1 L_{aeq} (T_o)_i} \right]$$

La metodologia di misura rileva valori di $L_{aeq,Tr}$ rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB(A).

Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza causale.

Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi a distanza non inferiore a 3 metri dal microfono stesso.

c) Misure all'interno di ambienti abitativi

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 metri dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggiore livello di pressione acustica.

d) Misure in esterno

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o da comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misure e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994

e) Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli L_{AImax} e L_{ASmax} per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

f) Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo

Il rumore è considerato impulsivo quando sono verificate le seguenti condizioni:

- l'evento è ripetitivo
- la differenza tra L_{AImax} e L_{Asmax} è superiore a 6dB(A)
- la durata dell'evento a -10 dB dal valore L_{AFmax} è inferiore a 1s

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello L_{af} effettuata durante il tempo di misura L_m .

$L_{aeq,Tr}$ viene incrementato di un fattore $K_I = 3$ dB(A)

g) Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di componenti tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di banda d'ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi caratteristiche stazionarie nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB(A). Si applica il fattore correttivo $K_T = 3$ dB(A) soltanto se la CT tocca un'isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La norma di riferimento è la ISO 266:1987

h) Presenza di componenti spettrali a bassa frequenza

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo K_T nell'intervallo di frequenze compreso tra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione $K_B = 3$ dB(A), esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

i) Presentazione dei risultati

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

- data luogo ora del rilevamento, descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;
- tempo di riferimento, di osservazione e di misura come definiti nell'allegato A;

- catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, nonché il certificato di verifica della taratura;
- i livelli di rumore rilevati;
- classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;
- le conclusioni;
- modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
- elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
- identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

APPENDICE 1 - LEGISLAZIONE

Disposizioni legislative statali

D.P.C.M. 1 Marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

Legge 26 Ottobre 1995 - Legge quadro sull'inquinamento acustico

Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo

D.P.C.M. 18 Settembre 1997 - Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante

D.P.C.M. 14 Novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

Disposizioni legislative regionali

Circolare 20 Agosto 1991

Circolare 24 Luglio 1991

Deliberazione della Giunta Regionale del 25 Giugno 1993 N° 5/37724 - Approvazione del documento «Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale»

APPENDICE 2 - MODULISTICA